

STATUTO

SODALITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAMBUCA DI SICILIA AG PIAZZA
COLLEGIO 1

Numero REA: AG - 135375

Codice fiscale: 01966620849

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repert. N.49322/17795	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Sambuca di Sicilia la	
	Società cooperativa denominata "SODALITAS Società	
	cooperativa sociale" .	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La durata della Cooperativa è a tempo indeterminato, salvo	
	il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge n.381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi	
	dell'articolo 1 della legge 381/91 finalizzata:	
	a) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e	
	ogni ulteriore attività prevista dal D. Lgs n.112 del 03	
	luglio 2017 e s.m.i.;	

	b) allo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per i	
	soggetti e con le modalità previste dall'art.4.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	

	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001 n.142.	
	La cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto	
	della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, l'organo di amministrazione deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	

	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	1) la creazione e/o gestione di case famiglie, case di	
	riposo, case albergo, centri diurni e/o notturni, comunità	
	alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze -	
	madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti	
	privi d'assistenza familiare;	
	2) la creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	
	penale;	
	3) la creazione e/o gestione di comunità alloggio per	
	disabili psichici e fisici;	
	4) la creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori	
	che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici,	
	morali);	
	5) la creazione e/o gestione di centri per il recupero delle	
	disabilità fisiche, psichiche e sensoriali mediante lo	
	svolgimento di attività, a titolo esemplificativo di:	
	terapia equestre, idroterapia, attività psicomotoria,	
	logopedia;	
	6) l'istituzione e/o gestione di servizi di ogni genere	
	rivolti ai minori che hanno subito abusi di ogni genere	

	(fisici, psichici, morali);	
	7) la prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	
	penale;	
	8) la creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro	
	per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed	
	anziani;	
	9) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;	
	10) la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità	
	diurna o residenziale temporanea;	
	11) la realizzazione e gestione di centri specializzati nel	
	trattamento di dipendenze da sostanze (alcol, cocaina,	
	cannabis e nuove droghe) e da comportamento (internet, gioco	
	d'azzardo, shopping, sesso);	
	12) la realizzazione e/o gestione di Comunità di Recupero	
	per soggetti affetti da depressione con percorsi	
	riabilitativi di tipo residenziale;	
	13) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri	
	perseguita attraverso formule innovative rispetto i	
	tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare	
	un ambiente familiare, attraverso la creazione di case	
	famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile	
	delle ragazze; della prestazione anche a domicilio,	
	d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani	

	gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di	
	reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di	
	corsi di qualificazione professionale per l'inserimento	
	delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
	14) la lotta e la prevenzione della violenza di genere e	
	l'assistenza alle donne vittime di violenza;	
	15) la realizzazione e gestione di centri antiviolenza e/o	
	case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di	
	ospitalità in emergenza e/o case di accoglienza per gestanti	
	e madri con figli, così come previsto dal D.P. n.96/2015	
	Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;	
	16) la costituzione e la gestione di equipe di aiuto	
	integrativo socio psicopedagogia e specialistica per	
	attività scolastiche e parascolastiche sia all'interno di	
	scuole pubbliche o private che a domicilio che permettono di	
	innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi	
	svantaggiati, portatori di handicap e extracomunitari;	
	17) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o	
	extracomunitari per conto di Enti Pubblici e Privati nonché	
	con organizzazioni di servizi;	
	18) la formazione professionale di immigrati e/o	
	extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le	
	capacità lavorative degli stessi;	
	19) l'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari	

	volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento	
	alle leggi emanate ed emanante;	
	20) la realizzazione e gestione di centri di accoglienza	
	diurni e/o notturni, centri di ascolto, sportelli	
	informativi e di orientamento per immigrati e/o	
	extracomunitari;	
	21) la realizzazione e conduzione di centri di primissima	
	accoglienza per extracomunitari;	
	22) la mediazione interculturale per le popolazioni	
	immigrate;	
	23) la realizzazione e gestione di Centri di accoglienza,	
	Comunità alloggio, Centri di Incontro e di Integrazione,	
	assistenza domiciliare volti all'assistenza ed al sostegno	
	per l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati;	
	24) la prestazione di servizi residenziali ed aperti in	
	favore di immigrati, uomini, donne e minori;	
	25) la realizzazione di corsi di lingua ed attività	
	culturali, ludiche e ricreative per immigrati con	
	particolare riferimento ai minori;	
	26) il sostegno ed assistenza per immigrati portatori di	
	handicap;	
	27) l'esercizio dell'attività di trasporto dei soggetti	
	normodotati e/o disabili in genere;	
	28) la realizzazione di soggiorni vacanze;	
	29) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici	

	marini, montani e termali;	
	30) la realizzazione e/o la gestione di strutture	
	extraospedaliera, residenza sanitaria assistenziale R.S.A.,	
	per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili	
	non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti	
	continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni	
	sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	31) la gestione e fornitura, in forma stabile o a titolo	
	temporaneo, in conto proprio o per conto terzi presso le	
	aziende sanitarie pubbliche, convenzionate e/o private tutti	
	i servizi di: pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera,	
	diurna e domiciliare; assistenza generica; trasporto degli	
	infermi in barella ed in carrozzella ed al loro	
	accompagnamento se deambulanti con difficoltà; distribuzione	
	del vitto in collaborazione con il personale	
	infermieristico; prelievo referti; pulizia sale operatorie;	
	collaborazione con il personale infermieristico nella	
	pulizia del malato allettato e nelle manovre di	
	posizionamento nel letto; tutte quelle mansioni che si	
	possono riferire agli ausiliari socio sanitari specializzati;	
	32) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti,	
	ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	33) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del	

	disadattamento e della criminalità minorile mediante la	
	realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al	
	trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in	
	difficoltà;	
	34) la promozione di attività di prevenzione del disagio	
	giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale	
	giovanile e ludoteca;	
	35) la costituzione e la gestione di équipe socio	
	psicopedagogica e specialistica;	
	36) l'assistenza post - penitenziaria;	
	37) la realizzazione di iniziative che consentano il	
	rapporto organizzato nel territorio;	
	38) il servizio di segretariato sociale e informa giovani;	
	39) la gestione del servizio di babysitter presso il	
	domicilio delle famiglie e presso le organizzazioni di	
	lavoro. L'offerta di qualsiasi altra forma di servizio alla	
	persona e alla famiglia, anche mediante l'attività di	
	consulenza relativa ai servizi resi ed altre attività	
	connessa ed affine;	
	40) la realizzazione di servizi per la gestione del tempo	
	libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la	
	prevenzione del disagio minorile;	
	41) l'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo	
	libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica,	
	fotografia, hobbies vari, etc.);	

	42) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la	
	promozione culturale e sociale;	
	43) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi	
	delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione	
	d'indagini conoscitive;	
	44) la gestione del servizio sociale professionale;	
	45) la promozione in collaborazione con gli enti preposti,	
	di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa	
	necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	46) la formazione professionale dei propri soci e/o	
	dipendenti tramite appositi corsi utili ad elevare il	
	livello delle prestazioni che i soci/dipendenti svolgono;	
	47) l'azione affinché ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	48) la fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati,	
	disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni	
	autonome di collaboratori non soci;	
	49) il coordinamento e gestione di servizi	
	socio-assistenziali generici e qualificati, servizi	
	sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia	
	in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati	

	nonché con organizzazioni di servizi;	
	50) il rafforzamento del livello di autonomia dell'utente	
	nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua	
	autodeterminazione;	
	51) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze -	
	madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanante;	
	52) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di	
	ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale	
	per concerti ed attività socio - culturali);	
	53) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di	
	quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni	
	materiali e sociali che permettono la realizzazione del	
	diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del	
	bambino;	
	54) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele -	
	assistenza e Tele - medicina;	
	55) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e	
	gestita anche in convenzione con personale specializzato;	
	56) la creazione e\o la gestione d'impianti polivalenti;	

	57) la gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie	
	dei portatori di handicap e non, trasporto ed assistenza	
	igienico-sanitario nelle scuole, trasporto per la frequenza	
	degli asili nido, delle scuole di ogni ordine e grado e dei	
	centri educativi-riabilitativi;	
	58) l'istituzione di scuole aziendali, istituti normali o	
	speciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di	
	formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia	
	per le persone normodotate che per i disabili fisici e	
	sensoriali o pluriminorati, sia a regime di convitto che di	
	semiconvitto e/o aperte, private e/o parificate e /o	
	legalmente riconosciute, nonché Centri o Istituti	
	occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione	
	professionale;	
	59) l'Istituzione di corsi di Istruzione e Formazione	
	Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta formativo	
	post-secondaria integrata con la scuola, l'università e il	
	mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti diplomati, per	
	rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di	
	livello medio-alto, inserite nei settori produttivi	
	interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e	
	professionali;	
	60) lo sviluppo di attività ed interventi di istruzione,	
	formazione e specializzazione nel campo: agricolo,	
	industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e	

	informatico, della conservazione e valorizzazione del	
	patrimonio culturale, artistico, architettonico e	
	monumentale, e dell'assistenza sociale, sanitaria e	
	riabilitativa;	
	61) l'Istituzione di corsi di formazione per particolari	
	specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e	
	privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università	
	nazionali e straniere;	
	62) l'organizzazione di corsi di formazione e di	
	aggiornamento per Dirigenti, Formatori, Docenti e personale	
	amministrativo e tecnico delle Scuole di ogni ordine e	
	grado, delle Università, delle Aziende Unità Sanitarie	
	Locali e Ospedaliere, Enti pubblici e privati impegnati in	
	piani educativi, formativi e di recupero sociale,	
	lavorativo, sanitario e riabilitativo;	
	63) l'organizzazione e gestione di conferenze, seminari,	
	forum, ecc,, autofinanziati e/o finanziati dagli Enti	
	Locali, dagli Enti pubblici e dall'Unione Europea;	
	64) la promozione, istituzione e gestione, anche in proprio,	
	di attività editoriali, di stampa, di pubblicità, di	
	diffusione di testi di insegnamento e riviste, nonché atti,	
	manuali, news e resoconti di convegni, seminari e simposi	
	attinenti agli scopi sociali, sia su carta stampata che su	
	CD, file, videocassette, audiocassette ed in Braille;	
	65) l'Istituzione, promozione e gestione di attività di	

	monitoraggio, informazione e comunicazione, che attengono	
	agli obiettivi sociali, anche mediante la costituzione di	
	biblioteche, banche dati, mediateche, audiotecche,	
	videotecche, ausiliotecche accessibili anche a persone con	
	handicap fisico e sensoriale;	
	66) la realizzazione, anche di intesa con Enti	
	internazionali, nazionali e regionali forme di orientamento	
	e formazione professionale in situazione e stage di	
	apprendimento e di tirocinio particolarmente qualificate;	
	67) l'istituzione e la gestione di corsi di formazione	
	professionale di qualificazione, di riqualificazione, master	
	o corsi di formazione e di alta specializzazione;	
	68) lo sviluppo di studi e ricerche nel campo: scientifico,	
	tecnologico, sociale, umanistico, culturale, ambientale,	
	etc, su temi specifici, originali ed innovativi	
	autonomamente o con la collaborazione di Enti pubblici e	
	privati, ONLUS, Istituti, Università e Centri di ricerca	
	nazionali ed internazionali;	
	69) la partecipazione a programmi, iniziative e progetti	
	europei e nazionali coerenti con gli scopi sociali;	
	70) la collaborazione e sostegno a programmi e politiche	
	sociali (transnazionali, nazionali e locali) nei settori:	
	educativo, formativo, sanitario, socio assistenziale,	
	culturale, sportivo, ricreativo, funzionali all'inserimento	
	e all'integrazione delle persone normodotate, con disabilità	

	e svantaggiati;	
	71) Intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o	
	in convenzione e/o integrati e/o coordinati e/o consorzi,	
	con altre erogate da Enti pubblici, Amministrazioni	
	pubbliche o private o non profit.	
	72) la gestione di strutture ricettive di ogni tipo a tempo	
	determinato e indeterminato, anche in collaborazione con	
	Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e	
	distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne	
	siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di	
	difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento	
	per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case	
	per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.	
	73) la gestione ed utilizzo di beni mobili e immobili	
	confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della	
	normativa vigente, per fini sociali.	
	Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 1	
	lettera b) della legge n.381/1991, per l'esecuzione di	
	attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate di cui all'art.4 della medesima legge	
	n.381/1991, potrà comunque svolgere attività d'impresa	
	diverse, in qualsiasi settore, ed in particolare nel settore	
	turistico, culturale, formativo, ambientale, agricolo,	
	industriale, commerciale o di servizi.	
	In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno	

	il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa	
	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere	
	socie della cooperativa stessa.	
	In particolare la cooperativa potrà, svolgere a titolo	
	esemplificativo, le seguenti attività:	
	- realizzazione, acquisto, affitto e /o gestione di beni	
	mobili ed immobili, macchinari ed attrezzature di lavoro ed	
	altri arnesi utili alla esecuzione degli scopi sociali;	
	- promozione, organizzazione e gestione di corsi di	
	qualificazione e di riqualificazione tecnico-professionale	
	per i soci;	
	- promozione di meeting, giornate di studio, congressi in	
	collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca,	
	musei ed associazioni	
	- realizzazione di iniziative di educazione ambientale in	
	collaborazione con le scuole ed organizzazioni culturali e	
	sociali;	
	- acquistare, chiedere in concessione o in locazione o in	
	comodato d'uso o comunque acquisire ed amministrare terreni,	
	impianti ed infrastrutture occorrenti per la realizzazione	
	delle iniziative sociali;	
	- realizzazione o gestione di servizi di cento pasti, self	
	service, pizzeria, sia a domicilio che in apposite strutture;	
	- realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper,	
	area tende ed aree attrezzate) realizzazione e gestione di	

	itinerari turistici, viaggi naturalistici, letterari,	
	archeologici, gite scolastiche, gite per anziani ecc.;	
	- organizzazione di campi scuola;	
	- promozione di workshop;	
	- servizi alla musealizzazione, mailing informativi, guide,	
	depliants, corners didattici;	
	- merchandising;	
	- organizzazione e gestione di spettacoli vari;	
	- gestione di agenzie di servizi turistici per	
	l'allestimento di visite guidate;	
	- attività di allestimento di mostre permanenti e non;	
	- attività di restauro e attività artigiane;	
	- allestimento di eventi congressuali e fieristici;	
	- prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere	
	e manifestazioni;	
	- attività di formazione didattica;	
	- realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento	
	del tempo libero e dello sport;	
	- valorizzazione dei centri storici a fini	
	turistico-culturale;	
	- curare e custodire il verde pubblico, giardini, aiuole, al	
	fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico;	
	- gestione di servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e	
	di custodia di case di abitazione, uffici, edifici pubblici,	
	ecc.;	

	- predisporre le necessarie strutture ricettive;	
	- servizio di noleggio bici, auto, motocicli ecc.	
	- servizio e gestione autoambulanze;	
	- gestione di attività agrituristiche ed eno-gastronomiche;	
	- gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di	
	proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica nonché gestione	
	e manutenzione di aree di interesse archeologico;	
	- creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;	
	- attività di realizzazione, mantenimento e cura del verde	
	pubblico, ville comunali, parchi naturali, ecc.	
	- organizzazione e consulenza per corsi di formazione	
	professionale;	
	- assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di	
	personale qualificato per attività connesse;	
	- promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del	
	territorio mediante iniziative promozionali.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la	
	Cooperativa potrà infine:	
	a) assumere appalti a trattativa privata e partecipare a	
	bandi di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione	
	nazionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati,	
	stipulare convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei	
	servizi di utilità generale e di rilevanza sociale e	
	sanitaria con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni,	
	Aziende Sanitarie Locali etc.) e la Comunità Europea,	

	coerenti con gli scopi sociali;	
	b) stipulare convenzioni, accordi di collaborazione,	
	consorzi, associazioni temporanee di impresa, società miste,	
	promuovere, attuare e sostenere progetti finanziati	
	dall'Unione Europea, dal Governo nazionale, dalla Regioni,	
	dagli Enti locali e comunque da tutti gli attori di sviluppo	
	locale e del non profit;	
	c) contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti	
	locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali,	
	Ospedali, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni,	
	Operatori sanitari e sociali, Docenti, cittadini, alla	
	promozione di iniziative di sensibilizzazione e di	
	formazione, allo sviluppo di una educazione sanitaria che si	
	fondi sulla comunità, che parta dai suoi bisogni, che	
	consenta di conoscere meglio i problemi di salute e di	
	capire i mezzi per affrontarli, che stimoli la	
	partecipazione ed il lavoro comune tra operatori dei servizi	
	e la popolazione;	
	d) promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle	
	politiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di	
	favorire l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei	
	giovani, attraverso iniziative mirate quali l'organizzazione	
	di scambi socio-culturali sia intracomunitari che con paesi	
	terzi, al fine di consentire ai giovani di instaurare	
	relazioni interculturali con i loro coetanei stranieri, di	

	stimolare il dialogo e la tolleranza, diffondere valori di	
	solidarietà e di amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi	
	e prevenire il sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo,	
	favorire la comprensione internazionale e lo sviluppo del	
	volontariato europeo;	
	e) promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze	
	linguistiche e la conoscenza del patrimonio culturale,	
	artistico, archeologico e ambientale locale, nazionale ed	
	europea e mondiale;	
	f) promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di	
	tutti gli operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza,	
	anche mediante la realizzazione di new, web, opuscoli,	
	manuali, spot televisivi e radio, seminari e convegni, per	
	la buona accoglienza, finanziati con fondi propri o con	
	contributi pubblici e privati, o raccolte solidali;	
	g) organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per	
	particolari e significative iniziative sociali: raccolte di	
	denaro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali,	
	musicali, spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti	
	alimentari e bevande, oggettistica, piante, magliette,	
	libri, etc, a costi sociali e senza scopo di lucro.	
	h) partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed	
	altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di	
	beni e servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e	
	privati;	

	i) acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature	
	di qualsiasi tipo necessarie allo sviluppo della attività	
	sociale	
	j) ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione,	
	prestito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o	
	emanandi da organismi comunitari, nazionali, regionali;	
	k) compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi	
	azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica	
	utile al raggiungimento dello scopo sociale;	
	l) aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra	
	società con affinità di scopi.	
	m) stipulare convenzioni con personale specializzato o	
	professionisti ove non ne siano disponibili tra i soci,	
	ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato	
	e/o qualificato per comprovati motivi di funzionalità della	
	Società,	
	n) ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere	
	finanziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e	
	partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o	
	comunque accessoria all'attività sociale;	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	

	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la	
	cooperativa potrà infine, usufruire di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,	
	statali, regionali, comunitarie o di ogni altro Ente.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo	
	di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di	

	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'organo di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo	
	i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	

	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	n.381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere, altresì, soci le persone svantaggiate, di	
	cui all'art.4 legge n.381/1991 che, a norma del secondo	
	comma dell'art.4 citato devono rappresentare almeno il	
	trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci	

	della cooperativa stessa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti a far parte dell'organo di amministrazione	
	della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio	

	di amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art.7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	

	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	

	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	

	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine	
	di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'organo di amministrazione, nella relazione sulla gestione,	
	o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art.8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché	
	l'osservanza ed il rispetto della normativa di riferimento	
	in materia di privacy.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione dell'organo di amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	

	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti,	
	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il	

	socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di liquidazione	
	giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art.2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo	
	scritto alla Cooperativa. L'organo di amministrazione deve	

	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e	
	trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa	
	comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione,	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa,	
	secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui	
	all'art.6 della Legge n.142/2001;	

	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via	
	definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di	
	socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la	
	fruizione dei servizi;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte dell'organo di	
	amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art.12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art.13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti, esclusi o deceduti hanno il diritto al	
	rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	

	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 (tre)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'organo di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	

	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,	
	n.59.	
	Art.16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad euro 500,00	

	(cinquecentomila/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art.17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo di	
	amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'organo di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	l'organo di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art.18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo di amministrazione ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	

	Art.19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro	
	e fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)	
	euro e fino a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro	
	e fino a 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) euro di	
	capitale sottoscritto;	

	- 5 voti oltre 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2	
	(due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 154,93	
	(centocinquantaquattro virgola novantatré). Il valore della	
	quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	

	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art.21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art.22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di	
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di	

	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo di	
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	

	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.23 (Ristorni)	
	L'organo di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n.142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura	
	dell'organo di amministrazione, sulla base dei seguenti	

	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di	
	quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art.25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	

	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n.112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca dell'organo di	
	amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o	
	del revisore legale dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere	
	all'organo di amministrazione ed all'organo di controllo o	
	revisore legale dei conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 Legge n.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	

	svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori, ovvero tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti, sottopongano	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai	
	precedenti punti g) e h) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art.26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'organo di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC	
	o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata	
	a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica,	
	ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia	
	garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	

	indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 60	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati	
	della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art.27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	

	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art.28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	due voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	

	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, dipendente o componente dell'organo di	
	controllo, se nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	

	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art.29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di	
	amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art.30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	

	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la	
	carica di Presidente i rappresentanti di società costituite	
	da un unico socio persona fisica, di amministrazioni	
	pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	- non essere stato condannato ad una pena che comporta	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di	
	soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente	
	comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	professionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero	
	compiti direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore	
	della cooperativa;	

	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura	
	patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi, o comunque per la durata	
	prevista dalla legislazione vigente al momento della nomina,	
	e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art.31 (Compiti del Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice	
	civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	

	Perlomeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono	
	riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Art.32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	fax,e-mail o ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento da spedirsi non meno di 3 giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i	
	Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se	
	nominato ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	

	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	

	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art.33 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	

	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di	
	controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art.34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere ed accantonare a favore	
	degli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art.35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art.36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore	
	legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta	
	all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o	
	collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art.2409-bis	
	c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei	
	conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art.2477 c.c.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi,	
	salvo diverse disposizioni previste dalla norma in materia,	
	e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica ed è rieleggibile.	
	TITOLO VII	

	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n.5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'organo di controllo o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	

	Art.38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.	
	Lgs. n.5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	
	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	

	del giudizio sia costituito dalla validità di delibere	
	assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992 n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'organo di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sotto ponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	

65 di 66

66 di 66